

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3870 del 29/07/2022
Oggetto	RINNOVO con variante DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IGIENICO E ASSIMILATI (REINTEGRO TORRI EVAPORATIVE DI impianto di climatizzazione estivo) COMUNE: BOLOGNA (BO) TITOLARE: COMUNIONE DEGLI UTENTI DELLA CENTRALE TERMOFRIGORIFERA DEL QUARTIERE FIERISTICO DI BOLOGNA CODICE PRATICA N. BO01A3003/15RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4035 del 27/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventinove LUGLIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IGIENICO E ASSIMILATI (REINTEGRO TORRI EVAPORATIVE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVO)

COMUNE: BOLOGNA (BO)

TITOLARE: COMUNIONE DEGLI UTENTI DELLA CENTRALE TERMOFRIGORIFERA DEL QUARTIERE FIERISTICO DI BOLOGNA

CODICE PRATICA N. BO01A3003/15RN01

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal

Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamata la Determinazione n.6446 del 31/05/2011 dell'ex Servizio Tecnico di Bacino Reno della Regione Emilia Romagna (procedimento BO01A3003/06RN01), con la quale alla COMUNIONE DEGLI UTENTI DELLA CENTRALE TERMOFRIGORIFERA DEL QUARTIERE FIERISTICO DI BOLOGNA C.F.: 80060450378:

- è stato assentito **il rinnovo della concessione** al prelievo di acque pubbliche sotterranee, ad uso *igienico e assimilati* (alimentazione circuito impianto di climatizzazione), con una portata massima di 33,00 l/s per complessivi 50.000 mc/a, con scadenza al 31/12/2015, mediante un pozzo ubicato in comune di Bologna, sul terreno di proprietà, individuato nel NCT del medesimo comune al Foglio 122, mappale 45;
- è stata rilasciata **l'autorizzazione alla sostituzione del pozzo esistente**, non più utilizzabile, con uno nuovo di uguali caratteristiche;
- è stata disposta **la chiusura del pozzo esistente**,
alle seguenti condizioni:

A) entro un anno dal rilascio della concessione, dovrà essere presentato un progetto di fattibilità tecnica e di valutazione costi/benefici:

- di un sistema di addolcimento delle acque derivate al fine di ridurre i reintegri necessari alla diminuzione della concentrazione salina delle acque di ricircolo nelle torri evaporative ed alla compensazione delle relative perdite per evaporazione;
- di un approvvigionamento dal Consorzio di Bonifica Renana con relativa restituzione, nel rispetto delle condizioni poste dagli art.li 40 e 41 del RR 41/01;

B) entro la scadenza della concessione prevista al 31/12/2015, dovrà essere assunto agli atti, l'impegno formale alla eventuale realizzazione di tali progetti;

C) di monitoraggio in continuo della piezometria nel pozzo e dei volumi di prelievo;

dato atto che con Prot.lli n. PG.2012.159324 del 28/06/2012, PG.2013.15891 del 21/01/2013; PG.2013.40237 del 13/02/2013 e PG.2013.282218 del 13/11/2013, il concessionario ha comunicato:

- le modalità con le quali è stato chiuso il vecchio pozzo;
- le caratteristiche tecniche con le quali è stato realizzato il nuovo pozzo: costituito, in sintesi, da due colonne di captazione affiancate, indipendenti, di lunghezza e diametro differenti: la prima (colonna 1), fino alla profondità di 105 m; la seconda (colonna 2) fino alla profondità di 312 m;
- la qualità delle acque emunte da ciascuna colonna, da cui risulta che quelle della colonna 1 sono poco idonee all'uso effettuato per via della conducibilità elettrica e della durezza permanente troppo elevate e quindi poco utilizzate;
- la scarsa sostenibilità da un punto di vista costi/benefici di impianti di addolcimento/demineralizzazione delle acque derivate;
- l'impossibilità di attivare un approvvigionamento da acque consortili stante gli obblighi da rispettare nella restituzione della risorsa ai sensi degli art.li 40 e 41 del Rrn. 41/2001;
- i dati di monitoraggio relativi all'anno 2012;

vista l'istanza assunta agli atti di Regione Emilia Romagna al Prot. n. PG/2015/0879564 del 18/12/2015 con la quale il concessionario ha chiesto **il rinnovo della**

concessione sopra richiamata (procedimento B001A3003/15RN02), senza varianti;

vista l'integrazione di aggiornamento presentata dal richiedente, Prot. n. PG/2022/107028 del 28/06/2022, con cui si richiede di rinnovare la concessione con una portata massima istantanea di almeno 25 l/s, sulla base delle caratteristiche e delle modalità di gestione dell'impianto di raffreddamento;

considerato che, dalla medesima integrazione, si desume che:

- le acque derivate vengono utilizzate esclusivamente per il reintegro delle torri evaporative per il raffreddamento dei gruppi frigoriferi di impianto di climatizzazione estivo, da febbraio/marzo a ottobre di ogni anno;

- la rete idrica che alimenta le torri evaporative è provvista solo di contatori volumetrici e non di misuratori di portata;

- dai dati di monitoraggio 2012-2021:

- il periodo di maggior prelievo è stato il mese di luglio 2012 con un volume complessivo di quasi 12.000 mc, cui corrisponde una portata media giornaliera di 8 l/s ipotizzando un prelievo di 12 ore/giorno;
- l'anno di maggior prelievo è stato il 2017 con un volume complessivo derivato di 41.238 m;

ritenuto, pertanto, che la domanda di rinnovo con una portata massima di 25 l/s per complessivi 50.000 mc/a, possa essere compatibile con le necessità minime descritte dal richiedente;

considerato che l'istanza è assoggettata al procedimento di rinnovo di concessione, con cambio di titolarità, previsto dagli art.li 27 e 28 del RR 41/2001;

considerato che la derivazione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientra nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

verificato che, ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale (PdG) per il corpo idrico d'interesse, **la derivazione:**

1. interessa ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C):

- con la colonna pozzo di 105 m di profondità (colonna 1) il corpo idrico sotterraneo: **Conoide Savena - confinato superiore**, codice 0462ER DQ2 CCS, caratterizzato da: stato quantitativo *Buono* ed assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo; soggiacenza piezometrica media compresa tra -10/-15 m di profondità (2010-2012) e trend negativo (2002-2012);
- con la colonna pozzo di 312 m di profondità (colonna 2) il corpo idrico sotterraneo: **Pianura Alluvionale - confinato inferiore**, codice 2700ER DQ2 PACI, caratterizzato da: stato quantitativo *Buono* ed assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo; pressioni per i prelievi per i diversi usi; soggiacenza piezometrica media compresa tra -45/-50 m di profondità (2010-2012) e trend positivo (2002-2012);

caratterizzati da subsidenza con valori di abbassamento del suolo compresi tra -10/-7,5 mm/a nel periodo 2006-2011, passanti a valori di -2,5/0 nel periodo 2011-2016;

2. comporta un rischio ambientale per i corpi idrici d'interesse, ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*", per impatto moderato e criticità media e elevata; ma, trattandosi di un rinnovo di un prelievo esistente, è compatibile con gli obiettivi di pianificazione fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali in materia;

dato atto che i quantitativi di acqua richiesti in concessione sono congrui con quanto dichiarato dal concessionario in assenza di una specifica pianificazione d'uso di settore;

ritenuto pertanto che nulla osta al rinnovo di concessione richiesto con la riduzione della portata massima a 25 l/s per complessivi 50.000 mc/, alle condizioni stabilite nel presente atto tra cui si richiamano quelle:

- di installare e mettere in esercizio un idoneo misuratore di portata sulla rete idrica che alimenta le torri evaporative e di trasmettere i dati di misura all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;

- di continuare il monitoraggio dei volumi di prelievo e di piezometria in continuo;

considerato che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, l'utilizzo di acque pubbliche esercitato è assimilabile a quello di *igienico e assimilati*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. f) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

verificato che il concessionario è in regola con il pagamento dei canoni di concessione fino al 2021;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di € 87,00;
- del canone di concessione 2022 fissato in € 276,81;
- del deposito cauzionale di complessivi € 326,09, già versato in riferimento alle pratiche B001A3003 e B001A3003/06RN01;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2022/124273 del 27/07/2022;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come da documentazione agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla COMUNIONE DEGLI UTENTI DELLA CENTRALE TERMOFRIGORIFERA DEL QUARTIERE FIERISTICO DI BOLOGNA C.F.: 80060450378, **il rinnovo con variante della concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee** rilasciata con Determina n. 6446 del 31/05/2011, alle seguenti condizioni:

a) **con una portata massima di 25,00 l/s per un volume massimo complessivo di 50.000 mc/a** dal pozzo ubicato sul terreno censito al NCT del comune di Bologna al Foglio 121 mappale 515 nel punto di coordinate geografiche UTM RER: X=687866 e Y=931872, ad uso "*igienico e assimilati*" (reintegro delle torri evaporative per il raffreddamento dei gruppi frigoriferi di impianto di climatizzazione estivo);

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2031**. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare l'allegato Disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale 2022** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 276,81**; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2022, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2022, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che la **cauzione**, corrispondente all'importo del canone annuale di concessione 2022, non necessita, ai sensi dell'art. 27 del RR n. 41/2001, di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 301,74 in data 11/04/2006 in riferimento a pratica B001A3003 e di € 24,35 in data 18/05/2011 in riferimento a pratica B001A3003/06RN01;

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

11) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

12) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

13) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla COMUNIONE DEGLI UTENTI DELLA CENTRALE TERMOFRIGORIFERA DEL QUARTIERE FIERISTICO DI BOLOGNA C.F.: 80060450378

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene dai corpi idrici sotterranei: **Conoide Savena - confinato superiore**, codice 0462ER DQ2 CCS, e **Pianura Alluvionale - confinato inferiore**, codice 2700ER DQ2 PACI, mediante un pozzo perforato sul terreno censito al NCT del comune di Bologna al Foglio 121 mappale 515 nel punto di coordinate geografiche UTM RER: X=687866 e Y=931872, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

B) il pozzo è costituito da due colonne di captazione affiancate, indipendenti, di lunghezza e diametro differenti, inserite all'interno di uno stesso foro di avampozzo di 600 mm di diametro perforato fino alla profondità di 105 m:

- la prima (colonna 1), in acciaio, di 273 mm di diametro, è inserita fino alla profondità di 105 m ed dotata di due filtri a profondità comprese tra 56 e 64 m e tra 90 e 94 m, che captano due falde con soggiacenza del livello statico piezometrico all'interno del pozzo di 23,4 m da p.c.;
- la seconda (colonna 2), in acciaio inox è inserita fino alla profondità di 312 m, telescopica, con diametro di 273 mm fino a 105 m di profondità e diametro di 219 mm fino a fondo foro. La colonna è dotata di cinque filtri a profondità comprese tra 128 e 132 m; 163 e 172 m; 209 e 215; 265 e 272; 287 e 312, che captano 5 falde con soggiacenza del livello statico piezometrico all'interno del pozzo di 30,1 m da p.c..

All'interno di ogni colonna sono inseriti:

- una elettropompa sommersa con portata massima di 18 l/s, dotata di inverter che modula la portata in funzione della pressione nella rete idrica richiesta dall'impianto di climatizzazione;
- un sensore di livello piezometrico;
- un contatore di volume di acqua prelevata sulla mandata della pompa.

C) il prelievo è stabilito con una portata massima complessiva da entrambe le colonne di 25,00 l/s per un volume massimo complessivo di 50.000 mc/a. Le acque sono utilizzate per il reintegro delle torri evaporative per il raffreddamento dei gruppi frigoriferi di impianto di climatizzazione estivo, da febbraio/marzo a ottobre di ogni anno. Tale uso è assimilato all'uso "igienico e assimilati", lettera f), comma 1 dell'art.152, della LR 3/99, ai sensi della DGR 1225 del 27/06/2001.

Art. 2 Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3 Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario deve:

- **installare e mettere in esercizio un idoneo misuratore di portata** sulla rete idrica che alimenta le torri evaporative;
- **effettuare: il monitoraggio** annuale delle portate di reintegro delle torri evaporative e dei volumi di prelievo effettuati da ogni colonna di captazione e quelli complessivi; **il monitoraggio** in continuo dei livelli piezometrici di falda nelle due colonne di captazione;
- **trasmettere** all'amministrazione i dati di monitoraggio **entro il 31 marzo di ogni anno**, successivo a quello di misura, mediante opportuna rappresentazione sotto forma di diagrammi.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad

informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2031 ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, con le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.6

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario

opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.7

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.8

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 9

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.